Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 57

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	L.	Sem.		Trim.	
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	Anno	L. 42	Sem.	22	Trim.	12
Roma e per le Provincie del Regno		»	» 46	»	24	»	13
Svizzera		»	» 58	»	31	»	17

Firenze, Domenica 26 Febbraio

		Anno	L.	Sem.		Trim.	
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	Anno	L. 82	Sem.	48	Trim.	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		»	» 112	»	60	»	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	» 82	»	44	»	24

PARTE UFFICIALE

Il Num. 66 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata l'annessa tabella, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e concernente la circoscrizione territoriale degli uffici d'esazione del demanio e delle tasse sugli affari, nella provincia di Roma, da aver effetto col 1° aprile 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 12 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

TABELLA *della circoscrizione territoriale degli Uffizi d'esazione del Demanio e delle Tasse nel circolo dell'Intendenza di Roma.*

Circondario giudiziario	Sede e qualità dell'ufficio	Preture assegnate a ciascun ufficio	Comuni	Circondario amministrativo	Popolazione per Mand.°	Popolazione per Ufficio
CIVITAVECCHIA	1. *Civitavecchia* (Registro)	Civitavecchia	2	Civitavecchia	8533	
		Corneto	3		6000	
		Tolfa	4		6118	20701
	2. Civitavecchia (Ipoteche)	(1)				
FROSINONE	3. *Frosinone* (Registro)	Frosinone	3	Frosinone	16083	
		Ceccano	5		13220	
		Ceprano	4		8700	
		Vallecorsa	3		8974	46982
	4. Frosinone (Ipoteche)	(1)				
	5. Alatri (Registro)	Alatri	3	»	15652	
		Guarcino	7		12435	28087
	6. Anagni (Id.)	Anagni	3	»	12074	
		Paliano	3		9516	21590
	7. Ferentino (Id.)	Ferentino	3	»	14539	14539
	8. Piperno (Id.)	Piperno	6	»	13768	13768
	9. Veroli (Id.)	Veroli	1	»	10914	
		Monte S. Gio.	2		9030	19944
ROMA	10. *Roma* (Atti civili pubblici e privati)	Roma 1.	1	Roma	220532	220532
		» 2.				
		» 3.				
		» 4.				
	11. Roma (successione e manomorta)	Roma		»		
	12. Roma (Atti giudiziarî, demanio e concessioni governative)	Id.		»		
	13. Roma (Bollo straordinario)	Id.		»		
	14. Roma (Ipoteche)	(1)		»		
	15. Albano (Registro)	Albano	5	»	11573	
		Genzano	3		6787	18360
	16. Bracciano (Id.)	Bracciano	3	»	3944	
		Campagnano	5		5112	9056
	17. Castelnovo di Porto (Reg.)	Castelnovo di Porto	13		9749	9749
	18. Frascati (Registro)	Frascati	7		14440	
		Marino	1		6532	20972
	19. Palestrina (Id.)	Palestrina	5		13122	
		Gennazzano	4		10039	
		S. Vito	6		8707	31868
	20. Palombara (Id.)	Palombara	8	»	10555	10555
	21. Subiaco (Id.)	Subiaco	13		19690	19690
	22. Tivoli (Id.)	Tivoli	11		18898	
		Arsoli	11		11354	30252
VELLETRI	23. *Velletri* (Registro)	Velletri	3	Velletri	16005	
		Cori	1		4991	
		Valmontone	3		8542	29538
	24. Velletri (Ipoteche)	(1)				
	25. Segni (Registro)	Segni	5	»	12154	12154
	26. Sezze (Id.)	Sezze	4	»	13201	13201
	27. Terracina (Id.)	Terracina	2	»	7121	7121
VITERBO	28. *Viterbo* (Registro)	Viterbo	5	Viterbo	22557	
		Soriano	4		10652	
		Toscanella	5		6663	
		Vetralla	4		8368	48240
	29. Viterbo (Ipoteche)	(1)				
	30. Acquapendente (Registro)	Acquapendente	5		11766	
		Valentano	6		11412	23178
	31. Civita Castellana (Id.)	Civita Castellana	4		5745	
		Nepi	2		2759	
		Orte	5		8139	16643
	32. Montefiascone (Id.)	Montefiascone	4	»	10216	
		Bagnorea	9		10097	21313
	33. Ronciglione (Id.)	Ronciglione	4	»	12892	
		Sutri	4		7061	19953
		Mand. 52	227			728186

(1) Nessuna novazione è fatta nella circoscrizione degli uffici ipotecari.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: QUINTINO SELLA.

Il Num. 73 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti l'articolo 2 dell'Allegato *L* e l'art. 15 dell'Allegato *O* della legge 11 agosto 1870, numero 5784;

Considerata la opportunità di agevolare ai comuni il pagamento dei loro debiti verso lo Stato per gli arretrati di dazio consumo;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È prorogato al quindici marzo 1871 il termine dopo il quale a tenore dell'ultimo alinea dell'art. 2 dell'Allegato *L* annesso alla legge 11 agosto 1870, num. 5784, il Governo doveva togliere la riscossione del dazio consumo ai comuni i quali alla fine di febbraio non avessero pagato i debiti pel dazio consumo che scadevano al 31 dicembre 1870 o prima, e che non sono stati prorogati dalla legge precitata.

Art. 2. Al quindici marzo 1871 dal debito che ogni comune avrà ancora pel titolo di cui nell'articolo precedente, verrà dedotto, per la parte che occorre, il compenso accordato ai comuni per il triennio 1871-72-73 dall'art. 15 dell'Allegato *O*, legge 11 agosto 1870, n. 5784, col relativo sconto scalare del 6 p. c.

Art. 3. Il presente decreto sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Vicenza nelle adunanze 13 e 30 ottobre 1869 e modificato in altra adunanza del 1° ottobre 1870, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali di quella provincia;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato 11 dicembre 1869 e 24 marzo 1870;

Visto l'articolo 24 della legge 25 marzo 1865 sui Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento come sovra deliberato dal Consiglio provinciale di Vicenza per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali di quella provincia, quale regolamento, visto di ordine Nostro dal predetto Ministro, sarà unito al presente decreto.

Lo stesso Ministro Segretario di Stato è incaricato della esecuzione di questo decreto che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Torino addì 30 gennaio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. GADDA.

REGOLAMENTO *pella costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili correnti nel territorio della provincia di Vicenza stato approvato dal Consiglio provinciale nelle sedute del 13 e 30 ottobre 1869.*

CAPO I.
Classificazione delle strade e massime fondamentali.

Art. 1. Le strade ordinarie d'uso pubblico giusta l'articolo 9 della legge 20 marzo 1865, si distinguono in nazionali, provinciali, comunali e vicinali.

Art. 2 Alla costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade nazionali provvede lo Stato a termini di legge.

Art. 3. Le strade provinciali sono quelle che giusta il disposto dell'art. 14 della legge suddetta vengono classificate per tali dal Consiglio provinciale, e approvate per decreto Reale. Alle loro spese provvedono le provincie rispettive o da sole o riunite in consorzio.

Art. 4. Le strade comunali sono quelle, che giusta l'art. 17 della legge medesima, sono distinte nell'elenco di ciascun comune deliberato dal Consiglio, e omologato dal prefetto. Alle loro spese provvedono i comuni rispettivi o da soli o riuniti in consorzio.

Art. 5. Tutte le altre strade non comprese nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica, giusta l'art. 19 della stessa legge, sono vicinali, e le loro spese stanno a carico di quelli che ne fanno uso, salvo il concorso dei comuni, giusta l'art. 51 della legge medesima.

Art. 6. La vigilanza sulle strade vicinali è data dalla stessa legge alle autorità comunali; mentre quella sulle strade comunali e provinciali compete alle rispettive rappresentanze dei comuni e delle provincie.

Art. 7. Alla Deputazione provinciale compete la sorveglianza generale su tutte le strade comunali e l'esercita a mezzo del proprio ufficio del Genio civile.

Art. 8. A tale scopo esso ufficio terrà in continua evidenza un elenco di esse strade provinciali e comunali, con indicazioni sui punti di partenza ed arrivo, sulla lunghezza, larghezza, manufatti e caratteri principali di ciascuna di esse.

Art. 9. Al medesimo scopo sarà sentito il voto dell'ufficio tecnico provinciale su tutti i progetti preventivi di costruzione e manutenzione delle strade ed opere alle medesime inerenti.

Art. 10. La Deputazione provinciale potrà incaricare il proprio ufficio tecnico di sopraluoghi speciali sopra domanda delle rappresentanze comunali, a spese dei rispettivi comuni.

Art. 11. Potrà essa anche incaricare lo stesso ufficio di sopraluoghi a strade comunali e consorziali per propria iniziativa, o sopra reclamo, ritenuto che il reclamante faccia all'uopo un deposito, che gli verrà fissato dalla stessa Deputazione, per l'eventuale pagamento della spesa se il reclamo si trovasse infondato.

Art. 12. La Deputazione provinciale poi renderà conto annualmente al Consiglio delle spese a tal uopo sostenute, e riferirà sullo stato generale delle strade in provincia, e sulle eventuali emergenze, avanzando particolari proposte.

CAPO II.
Costruzione delle strade.

TITOLO I. — *Strade provinciali.*

Art. 13. La costruzione di una nuova strada provinciale, o di qualunque altra relativa opera d'arte, non inerente alla ordinaria manutenzione, viene decretata dal Consiglio provinciale o per iniziativa propria o dietro proposta della Deputazione provinciale.

Art. 14. Il Consiglio provinciale nella sua deliberazione esprimerà i dati principali della strada o dell'opera da costruirsi, cioè i punti estremi della strada, i luoghi principali che deve attraversare, i modi speciali di costruzione ecc.

Art. 15. La Deputazione provinciale dà corso alla deliberazione valendosi all'uopo del proprio personale tecnico, a meno che il Consiglio non abbia altrimenti determinato.

Art. 16. La larghezza da assegnarsi ad ogni nuova strada provinciale sarà non minore di metri 6 da ciglio a ciglio per le strade di pianura, e di metri 5 per quelle di montagna, non comprese le cunette laterali per scolo d'acqua. Qualora però circostanze locali impediscano in qualche punto a tenere la strada a tale larghezza, potranno in via eccezionale e per quei tratti venire diminuite, praticandosi in tal caso degli spazii e piazzette per lo scambio dei veicoli.

Art. 17. La pendenza da assegnarsi alle strade di pianura non dovrà eccedere il 2 1/2 per 0/0 ed in quelle di montagna il 5 per 0/0 salvi e riservati i casi speciali. Qualora però nelle strade di montagna abbiasi a ripiegare il tracciato sopra consimile andamento, eseguendo cioè un *tourniquet*, la pendenza pel tratto della svolta non potrà mai ed in nessun caso superare il 3 per 0/0.

Art. 18. In generale la forma della sezione trasversale sarà a due pioventi od a schiena con arcuazione nel mezzo a curva parabolica o circolare con freccia da 1/25 a 1/30 della corda, ritenuto che la carriera stradale sia di metri 4 40 nelle strade di pianura, coi due marciapiedi laterali larghi metri 0 80 per ognuno, e di metri 4 00 nelle strade di montagna con marciapiedi larghi 0 50. Nei casi speciali in cui la strada attraversi un abitato, o che in montagna sia dessa aderente alla pendice, potranno adottarsi a seconda delle circostanze anche le forme differenti a culla, o ad un solo piovente.

Art. 19. Le scarpe delle strade avranno in massima la pendenza dell'1 1/2 di base sopra 1 di altezza per la parte che si distacca dal ciglio stradale, e dell'1 di base per 1 di altezza verso i fondi limitrofi, fatta eccezione alle località nelle quali circostanze peculiari esigano qualche modificazione.

Art. 20. La materiale struttura della strada sarà costituita da cassa alta metri 0, 20 di ghiaia o breccia, tollerata della grossezza di centimetri 5 con ricolmo superiore costituito di egual materia, ma ridotto alla non maggiore grossezza di centimetri 3.

Art. 21. I manufatti da eseguirsi sulle nuove strade sia per passaggio delle acque di scolo che sopra canali artificiali, dovranno a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1865 essere costrutti o tutti di muro o di muro misto con ferro, esclusa assolutamente ogni costruzione in legname.

Art. 22. La lunghezza di ogni singola strada sarà divisa in chilometri con appositi stanti di pietra di modello uniforme, come pure nei punti di diramazione di altre strade, crocicchi; ed agli sbocchi degli abitati saranno collocati degli stanti indicatori, che additino i punti d'arrivo e le rispettive direzioni.

Art. 23. In ogni strada la di cui larghezza non sia esuberante al bisogno, saranno costrutte a convenienti distanze le banchine pel deposito delle materie da impiegarsi a manutenzione del piano carreggiabile.

Art. 24. I progetti così compilati vengono dalla Deputazione assoggettati al Consiglio provinciale per la loro approvazione, e per la determinazione de' tempi e mezzi con cui sostenere la spesa.

Art. 25. La Deputazione dà corso a questa deliberazione, osservato il disposto dell'art. 26 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 26. Ogni opera di costruzione, la cui spesa non superi quindici mila lire, dovrà essere collaudata dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile provinciale; che se la spesa superi tale importo, ne sarà verificata la visita di laudo in concorso dell'ingegnere capo a mezzo d'una Commissione, composta d'un consigliere provinciale e di due ingegneri nominati dalla Deputazione in concorso dell'ingegnere capo.

TITOLO II. — *Strade comunali.*

Art. 27. La costruzione di una nuova strada comunale o di qualunque altra relativa opera d'arte non inerente alla ordinaria manutenzione viene deliberata dal Consiglio comunale o per iniziativa propria, o dietro proposta della Giunta municipale.

Art. 28. Il Consiglio comunale nella sua deliberazione esprimerà i dati principali della strada od opera da costruirsi a base del progetto relativo, che dalla Giunta viene affidato all'ufficio tecnico municipale, ove esiste, oppure ad ingegneri civili nominati dal Consiglio.

Art. 29. La larghezza da assegnarsi alle strade comunali in pianura sarà non minore di metri 5 00 ed a quelle di montagna non minore di metri 4 00.

Art. 30. La pendenza per le strade in pianura sarà senza differenza da quella assegnata all'articolo 17 per le strade provinciali, ed in monte il limite massimo viene assegnato del 6 per cento, eccetto i casi speciali, in cui circostanze peculiari esigano qualche tratto di maggior pendenza, nel qual caso si avrà l'avvertenza di dividere il tronco con tratti a minori pendenze dette falsi piani.

Art. 31. Si intendono applicabili anche alla costruzione delle strade comunali le prescrizioni emesse ai precedenti articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 per le strade provinciali con le modificazioni dovute alla minore larghezza della carriera e colla riduzione della cassa di ghiaia o breccia fino a centimetri 12.

Art. 32. I progetti così compilati vengono dalla Giunta assoggettati al Consiglio comunale per la sua approvazione e per la determinazione dei tempi e mezzi con cui sostenere la spesa.

Art. 33. Tali deliberazioni insieme al progetto vengono rimesse alla Deputazione provinciale, che, sentito il proprio ufficio tecnico, emette la sua approvazione o vi fa le eventuali sue osservazioni in contrario.

Art. 34. Tali osservazioni saranno fatte conoscere al Consiglio comunale, che ove non trovi d'uniformarvisi produrrà le proprie eccezioni, su cui la Deputazione provinciale emette il suo definitivo giudizio, salvo reclamo al Governo del Re da prodursi entro 30 giorni, giusta l'articolo 379 della legge 20 marzo 1865.

Art. 35. La direzione dei lavori resta affidata all'ufficio tecnico municipale ove questo esiste od altrimenti all'ingegnere progettista, ed ove la spesa superi lire 6000 ne dovrà seguire il regolare collaudo.

TITOLO III. — *Norme per la compilazione dei progetti di costruzione.*

Art. 36. Lo sviluppo dei progetti per costruzione e sistemazione delle strade, tanto provinciali che comunali sarà corredato delle seguenti pezze:

a) Relazione motivata sulle opere proposte;
b) Parte grafica;
c) Parte descrittiva ed estimativa;
d) Capitolato d'appalto.

Art. 37. La parte prima darà una chiara e dettagliata spiegazione dei motivi che hanno guidato l'autore del progetto a quella proposta, giustificando in ogni sua parte l'elaborato, dando a conoscere gli inconvenienti che avrebbero luogo con differenti proposte, e quanto infine può essere necessario a formare un retto giudizio nell'argomento.

Nella pezza stessa saranno espressi, qualora siavene il caso, tutti gli sviluppi di calcolo che hanno condotto a determinare, per esempio, le grossezze determinate nel progetto per muri di sostegno ed altre opere d'arte, aggiungendovi quanto può tornar necessario a dimostrare la convenienza ed utilità di adottare le proposte avanzate.

Art. 38. La parte grafica rappresenterà:
1° Il piano delle località;
2° Il profilo longitudinale sull'asse del lavoro;
3° Il quaderno delle sezioni trasversali;
4° I disegni delle opere d'arte.

Il piano della località sarà disegnato in scala di 1/2000 od anche di 1/1000 secondo le circostanze peculiari del progetto; esso non sarà mai limitato alla sola parte che forma tema dei lavori da eseguirsi; ma dovrà comprendere la delineazione di un buon tratto, sia sopra che sotto al lavoro stesso. Su questo sarà espresso col mezzo di curve orizzontali, o con tratti di penna e tinte, la configurazione del terreno, illustrata in modo da poter essere compresa da chi deve farsi una chiara idea dell'elaborato colla sola ispezione dei tipi.

Il profilo di livellazione longitudinale sarà delineato su scala eguale alla planimetria per le estese, ed in iscala decupla per le altezze. Le sue ordinate saranno riferite ad un piano convenzionale fissato in modo che l'ordinata di partenza abbia un'altezza in numero intero, e che la linea del profilo non la intersechi in alcun punto.

L'andamento del terreno sarà rilevato con tutti li suoi accidenti e delineato in nero, la linea dei rilevati e la corrispondente superficie in color carmino, e quella degli sterreamenti in giallo.

Nel detto profilo saranno designati tutti li ponti, tombini, chiaviche ed altro che lungo la linea vengono ad incontrarsi, indicandone la luce, i peli delle acque magre e di piena in colore azzurro, i capi saldi battuti per norma del tracciamento, le soglie di porte o finestre degli abitati prossimi al tracciato, le tacche fatte negli alberi in mancanza degli abitati e punti fissi, ed in fine quanto occorre per individuare dettagliatamente sul fondo la linea proposta.

Le sezioni trasversali saranno disegnate sopra quaderno apposito nella scala di 1/100, indicandovi sulle stesse in linea rossa il tracciamento corrispondente al profilo di livellazione, con sviluppo delle cifre che determinano la superficie delle singole aree da calcolarsi.

Esse saranno in numero conveniente onde servire a base d'un giusto calcolo delle quantità di lavoro occorrenti.

I disegni dell'opere d'arte saranno rappresentati in iscala di 2/100 per metro, e comprenderanno ogni dettaglio di pianta, prospetti e spaccati dei manufatti da eseguirsi, dai quali facilmente dedurre la calcolazione di materiali occorrenti.

In tutta questa parte grafica si dovranno esporre i numeri, che determinano la grandezza d'ogni singola parte in corrispondenza dell'altre con ogni amore e diligenza possibile.

Art. 39. La parte descrittiva ed estimativa dovrà comprendere:
1° La descrizione del lavoro;
2° Il computo metrico;
3° Le analisi di prezzi unitarii;
4° La perizia della spesa occorrente.

La descrizione dovrà essere diligente ed esporre con ogni esattezza l'andamento della linea,

le dimensioni delle parti che la compongono, cioè sterri, rinterri, opere d'arte, ecc.

Il computo metrico dettaglierà partita per partita le quantità di lavoro occorrenti per ogni singola categoria. Parlando degli scavi e rinterri terrà conto delle quantità di rinterro utilizzabile, di quelle da rifiutarsi, e di quella che occorresse dai fondi vicini, calcolando per ognun di questi enti la distanza, che la terra deve percorrere da ragguagliarsi possibilmente con una sola media distanza geometrica.

Le analisi dei prezzi unitari saranno basate sui prezzi elementari delle giornate che si pagano agli artieri e dei vari materiali da impiegarsi.

Saranno classificate collo stesso ordine con cui sono calcolate le quantità nel computo metrico.

La stima dei lavori sarà colla base delle quantità e dei singoli apprezzamenti determinata, aggiungendovi l'ammontare delle spese occorribili per indennità d'occupazione dei terreni temporarie e permanenti, e tutte le altre spese che si rendessero necessarie. In essa stima poi saranno a separarsi le opere che sono da appaltarsi in via assoluta da quelle che formano tema di finale liquidazione, distinguendole perciò in due separate categorie. Quando l'opera non superi la somma di lire 3000, allora potranno essere omesse dal progetto le pezze 2 e 3, coll'obbligo però nell'ingegnere di esporre nella perizia i prezzi unitari ed i risultati del computo metrico.

Art. 40. Finalmente il capitolato d'appalto, che deve servire di base al contratto, conterrà l'esposizione dettagliata dei lavori da eseguirsi, le norme da rispettarsi nell'esecuzione, e tutte le altre condizioni tecniche ed amministrative da imporsi all'abboccatore.

I tipi e la descrizione formeranno parte integrante del capitolato, mentre pel resto esso deve compilarsi in modo da renderla indipendente dal computo metrico, stima ed analisi dei prezzi unitari.

CAPO III.

Manutenzione delle strade.

Art. 41. La manutenzione e conservazione di tutte le strade inscritte negli appositi elenchi fra le provinciali, comunali, consorziali, e di quelle che per nuova costruzione e sistematico adattamento vi venissero in seguito introdotte sono obbligatorie a rispettivo carico della provincia, comuni e consorzi. Le traverse selciate però, che servono alla congiunzione di due o più strade provinciali, attraversanti l'abitato di città o borgate dipendono per la sola vigilanza dai rispettivi preposti alla direzione, mentre la loro manutenzione sta per legge a carico del comune attraversato, pagando la provincia il quoto corrispondente al dispendio, come se la strada corresse in ghiaia. Lo stesso si osserva per quelle consorziali.

Art. 42. Nessuna soppressione di strade potrà aver luogo se non venga deliberata dai rispettivi Consigli, ed approvata dalla competente autorità.

Art. 43. Tutte indistintamente le strade saranno mantenute col metodo d'appalto a fornitura di materiali, e mano d'opera, a prezzi unitarii. Nulla osta però che in casi speciali i rispettivi consigli possano anche modificare tale massima generale, escludendosi però in via assoluta il metodo di manutenzione a canone fisso ed invariabile.

Art. 44. La manutenzione delle strade sarà data in appalto per quel periodo d'anni, che da un motivato avviso del redattore del progetto, e dal voto degl'interessati Consigli sarà trovato opportuno.

Art. 45. L'appalto sarà limitato alla provvista del materiale, al ristauro delle opere d'arte, alla loro riforma o ricostruzione, alla somministrazione di opere in sussidio agli stabili cantonieri, ed alla fornitura degli utensili occorrenti pel servizio di questi e degli stabili cantonieri addetti ad ogni strada.

Art. 46. Le cure di ordinario buon governo della strada, cioè rimozione del fango e dei detriti, l'impiego delle ghiaie, lo spurgo dei fossi e cunette, la conservazione dei cigli e delle scarpe e della carriera ruotabile vengono giornalmente disimpegnate dai cantonieri stabili addetti ad ogni singolo tronco di strada, mentre per le emergenze straordinarie, del bisogno di stangamenti generosi e continui di espurgo delle nevi ed altro, saranno dall'appaltatore fornite tutte quelle opere che occorrono all'evenienza ai prezzi unitari fissati dal contratto.

Art. 47. L'appaltatore non ha obbligo che di prestarsi a fornire quanto gli viene domandato; non ha quindi diretta ingerenza nei lavori, e la sua responsabilità si limita alla fornitura di capaci artieri e materiali di scelta qualità.

Art. 48. I materiali tutti necessarii per l'annua manutenzione di ciascuna strada che dietro ordine dell'ingegnere direttore verranno somministrati dal fornitore, saranno della qualità e quantità di volta in volta ordinati. La loro valutazione seguirà in base ai prezzi convenuti ed espressi in un foglio formante parte integrante del contratto. Qualora avvenga il caso che qualche materiale non fossevi compreso, il prezzo sarà determinato dall'ingegnere direttore d'accordo colle rispettive rappresentanze, e fermo il ribasso contrattuale.

Art. 49. Le ghiaie o brecce servienti a manutenzione del piano carreggiabile saranno scevre da sabbia ed altre sostanze eterogenee, bene vagliate, ed in ispecialità quelle di cava, con grana uniforme della solidità di una sfera di centimetri 3 di diametro pel massimo, e di quella del grano turco pel minimo.

Art. 50. A cura e spese dell'appaltatore tale materia sarà tradotta in cumuli regolari di eguale solidità, in relazione agli ordini che all'uopo saranno all'appaltatore stesso demandati dall'ingegnere direttore della manutenzione.

Art. 51. Alla misurazione delle materie così fornite interverranno apposite Commissioni, composte, per le strade comunali, dall'ingegnere direttore, dal capo stradini, e da taluno dei membri della Giunta municipale, per cui esse saranno dall'ingegnere direttore avvertite otto giorni prima. Se trattasi di strade consorziali saranno invitate ad intervenirvi le interessate amministrazioni; per le provinciali ne sarà dato avviso all'ufficio della deputazione provinciale che vi delegherà taluno dei consiglieri provinciali. In tutti questi casi la misurazione seguirà coll'intervento dell'appaltatore o di un suo commesso, ed anche senza il suo intervento, qualora regolarmente invitato almeno otto giorni prima, non si presentasse, nel qual caso il risultamento sarà ritenuto obbligatorio anche in sua assenza.

Art. 52. La misurazione sarà fatta di massima una volta all'anno, a meno che circostanze speciali non esigano diversamente. Nei casi di somministrazioni straordinarie la misura seguirà commissionalmente entro un mese dopo approntata la materia.

Art. 53. Della fatta misurazione e relativi riscontri e rilievi verrà esteso regolare processo verbale in triplo, di cui un esemplare sarà consegnato all'impresa, un secondo alle rispettive rappresentanze della strada, il terzo resterà presso l'ingegnere direttore.

Art. 54. Le spese che risultassero necessarie per nuovi riscontri delle materie fornite, qualora esse dipendano da trascuranza e mancanza dell'Impresa staranno a tutto suo carico.

Art. 55. Per la buona manutenzione stradale viene assolutamente prescritto che lo spargimento delle ghiaie sia verificato da ogni singolo stradino al tempo più opportuno, cioè: dopo che la strada, resa meno resistente dalle pioggie, permette che il materiale di rimonta si assetti sul piano carreggiabile, e non sfugga al peso dei veicoli. Al primo appalesarsi d'ogni più piccola carreggia o depressione, lo stradino dovrà accorrere, spargendo quella poca materia che occorre a rimettere il disordine, umettando la strada, qualora ciò avvenga in stagione asciutta, ripetutamente con acqua.

In generale poi, e per nessun motivo, sarà mai permesso di verificare uno spargimento generale a tutta carriera della strada, se non quando trattasi d'una generale rimonta.

Art. 56 La bagnatura nella stagione estiva ed asciutta della carriera stradale, onde evitare l'incomodo della polvere, e le spese inerenti allo sbratto sarà praticata in tutti quei luoghi dove la presenza di acque perenni scorrenti nei fossi laterali alla strada, diano la possibilità di ciò eseguire a mezzo degli stradini.

Art. 57. Lo sgombro delle nevi è obbligatorio per tutte le strade provinciali, e pei comuni per quelle strade principali che mettono in comunicazione il capoluogo del comune colle sue frazioni o coi capoluoghi delle comuni limitrofe.

Qualora la neve superi l'altezza di centimetri 16, l'apertura della strada (ritenuta di una larghezza di metri 3 50) si effettuerà collo slittone tirato da quel numero di animali che sarà necessario, e nei casi di minore altezza l'apertura si farà a mezzo di braccianti, con l'avvertenza in tutti due i casi di procedere poscia al taglio degli scoli laterali, onde ottenere sollecito lo scolo delle acque lungo la strada.

Art. 58. Ogni progetto di manutenzione dovrà essere composto delle seguenti pezze:

a) Relazione motivata delle proposte;
b) Descrizione;
c) Computo delle quantità di lavoro;
d) Analisi dei prezzi unitari;
e) Stime dell'ammontare dei lavori;
f) Capitolato d'appalto.

Art. 59. La relazione darà spiegazione chiara e dettagliata delle ragioni che indussero a proporre la manutenzione, dei criterii che guidarono nell'assegnare le quantità dei materiali e lavori occorrenti, e di ogni altra circostanza che possa riescire meno giustificata da una semplice ispezione.

Art. 60. La descrizione indicherà la lunghezza e larghezza di ogni strada distinta per tronchi, ben definiti per capisaldi, diramazione di strade ed altro; indicando pure le singole pendenze, la quantità e qualità dei manufatti, delle piantagioni, ed ogni opera d'arte che trovasi sulla strada.

Art. 61. Il computo metrico delle quantità di lavoro occorrente dettaglierà il volume della materia ghiaiosa da impiegarsi per la manutenzione, la sua provenienza, dimostrando la convenienza di usare l'una a preferenza dell'altra, e giustificando la quantità proposta in ragione al consumo della carriera.

Per le riparazioni ai manufatti, ed altre opere d'arte sarà fatto calcolo della quantità di lavoro annualmente occorribile alla loro manutenzione, avvertendo che per lavori di grandiose riparazioni dovrassi provocare una speciale autorizzazione, previa presentazione di regolare progetto.

Art. 62. Le analisi dei prezzi unitarii saranno informate ai principii tecnici sulle spese di tradotta delle materie ghiaiose, calcolandosi pel resto le opere ai prezzi in corso nelle singole località.

Pei lavori nei quali si possa usufruttuare dei materiali di demolizione saranno instituite doppie analisi che contemplino cioè il lavoro con materiale tutto nuovo, e quelle che calcolino l'impiego di tutto o parte del vecchio.

Art. 63. Colla scorta del computo metrico e dell'analisi si deverrà alla stima della spesa occorribile pell'annua manutenzione della strada.

Art. 64. Finalmente il capitolato d'appalto conterrà una esatta descrizione degli enti da affidarsi in appalto, con quadro ove sieno registrate compendiosamente con indicazione delle dimensioni le principali opere d'arte, indicandovi pure le traverse selciate entro gli abitati.

Conterrà oltre a ciò gli oneri speciali ai quali dovrà essere sottoposta l'Impresa, e l'elenco di tutti li singoli prezzi unitari, che vengono assegnati ad ogni rispettiva prestazione di mano d'opera e di lavoro eseguito.

Il capitolato degli oneri sarà redatto in conformità dell'Allegato *A* del presente Regolamento.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

DELLA PESCA IN ITALIA

(*Continuazione* — Vedi il numero 56)

Alla pesca del merluzzo presso Terranuova attendono 3000 bastimenti con 45,000 pescatori degli Stati Uniti e delle colonie inglesi dell'America del Nord. La Francia invia ogni anno alla pesca del merluzzo presso Terranuova e in Islanda 470 navigli con più di 11,000 pescatori. Gl'Inglesi prendono parte anch'essi alla pesca del merluzzo presso Terranuova e la esercitano pressochè soli con 2000 barche e 30,000 pescatori intorno alle isole Ferroè; 20,000 norvegesi fanno la stessa pesca presso le proprie coste con 6000 navigli.

La maggior prosperità della pesca in alcuni fra i paesi or ora menzionati a paragone del nostro deve in parte attribuirsi, e lo si è già accennato altrove, a condizioni naturali più propizie, come la più grande fecondità dei mari del Nord, la maggior copia e la più equabile diffusione delle acque fluviali e la maggiore prossimità ai luoghi in cui si esercitano le grandi pesche del merluzzo e della balena; ma deve pure ascriversi in non lieve misura anche ad altre cagioni.

In quei paesi s'indagano con diligentissime cure le condizioni necessarie per la conservazione e l'accrescimento della popolazione delle acque e i mezzi più efficaci a raggiungere questo scopo, e si aiuta in pari tempo l'opera riproduttrice della natura, riparando ai danni recati dagli uomini, con svariati sistemi di piscicoltura e d'ostricoltura. Fin dalla metà del secolo passato si pensava in Germania a fecondare e far dischiudere artificialmente le uova dei pesci pescati per diffondere poscia nelle acque *l'alevime* in tal guisa ottenuto, ed ora questo ingegnoso ritrovato è estesamente applicato in Francia, in Inghilterra, in Olanda, negli Stati Uniti dell'America del Nord e in altri paesi; e se è ormai accertato che niun vantaggio esso può dare nella immensità delle acque marine, non v'ha dubbio che se ne sono già avuti dei risultati considerevoli negli alvei più limitati delle acque dolci e almeno nei fiumi minori e nei laghi. L'ostricoltura è assai diffusa in Inghilterra e più ancora in Irlanda ed in Scozia, e lo è pure in Olanda. Da un rapporto del giurì internazionale sull'esposizione di Parigi del 1867 si apprenderebbe che esistevano allora ben 55,000 stabilimenti d'ostricoltura lungo le spiaggie marittime francesi. Il materiale da pesca è oggetto di assidui studi ed esperimenti diretti a modificare opportunamente le forme dei navigli ed istrumenti da pesca e ad inventarne dei nuovi più acconci, e vengono sempre più perfezionandosi i metodi di preparazione del pesce e tutte le produzioni e le industrie che hanno attinenza colla pesca. Ad Amsterdam nel 1861, a Bergen nel 1865 ed all'Aja nel 1867 si tennero grandi esposizioni di prodotti ed istrumenti di pesca, ed alla pesca fu dedicata una classe speciale nella esposizione universale di Parigi del 1867, ed una fra le più importanti sezioni dell'esposizione marittima di Havre del 1868. La pesca e la piscicoltura hanno in quei paesi una non scarsa letteratura e sono frequenti e ragguardevoli in Olanda, in Inghilterra, nell'America del Nord le associazioni private volte all'esercizio od allo studio di esse.

La Francia spende ogni anno un'egregia somma in premi concessi agli armatori per le pesche più lontane. Altri Stati però che adopravano da lungo tempo questo modo d'incoraggiamento lo hanno ormai abbandonato come inefficace e contrario ai più sani principii dell'economia sociale. L'Olanda abolì siffatti premi nel 1857, e le sue pesche, anzichè decadere, prosperarono; e negli ultimi anni anche il Belgio li ha cancellati dal suo bilancio.

Ma in tutti questi paesi i governi secondano in varie guise l'opera dei privati. In Francia, in Olanda, in Spagna ed altrove lo Stato ha incontrato dispendi per fare eseguire studi, missioni ed esperienze a vantaggio della pesca. Il ripopolamento delle acque per mezzo della fecondazione artificiale fu sperimentato per la prima volta su vasta scala per opera del governo francese che, seguendo i suggerimenti dell'illustre ittiologo Coste, istituì nel 1853 ad Uninga uno stabilimento espressamente consacrato a quello scopo.

Pubbliche inchieste furono compiute in molti paesi a cura dei governi e dei Parlamenti per studiare le condizioni e i bisogni della pesca, e per divisare i provvedimenti meglio acconci a farla prosperare. Vogliono essere particolarmente ricordate quella sulla pesca marittima che fu eseguita in Inghilterra da una Commissione istituita il 21 settembre 1863, e l'altra parimenti sulla pesca di mare che fu compiuta nel Belgio da una Commissione creata il 20 aprile 1865. I loro risultati sono consegnati a due ragguardevoli rapporti, e il secondo di essi fu presentato al Parlamento belga il 17 maggio 1866.

Notevoli agevolezze sono generalmente accordate alla pesca. Dovunque il sale è oggetto d'imposta, o è vincolato a monopolii, si concedono patti eccezionalmente favorevoli per quello che si adopera nella salagione del pesce. I trattati commerciali contengono assai soventi clausole volte a tutelare gl'interessi della pesca nelle acque comuni o straniere, e, come si vedrà più innanzi, furono stipulate convenzioni internazionali espressamente ed esclusivamente indirizzate a questo scopo.

E non è dubbio che il florido stato della pesca nei paesi sovraccitati, se deve in molta parte attribuirsi allo spirito intraprendente delle popolazioni che vi attendono, è pure dovuto alla attiva cooperazione delle classi più intelligenti ed alle provvide cure dei governi.

In Italia invece l'importanza della pesca non fu sinora in generale giustamente apprezzata. Si pubblicarono anche fra noi commendevoli lavori scientifici sulla vita e sui costumi dei pesci, ma pochi e isolati studi si sono fatti in passato sulle condizioni pratiche della loro conservazione e moltiplicazione specialmente nei rapporti colla pesca. Dal rimpianto professore De Filippi e da altri si tentarono alcuni esperimenti volti a ripopolare le acque o ad introdurvi nuove specie di pesci coi metodi della fecondazione artificiale, ma non ne apparve pressochè alcun utile effetto, in parte perchè erano fatti in proporzioni soverchiamente esigue, o in non favorevoli condizioni, e in parte perchè l'ignorante ingordigia dei pescatori non rispettava l'alevime confidato alle acque. La grande estensione che hanno in Italia gli allevamenti dei pesci e in qualche parte quelli dei molluschi e le arti ingegnose che vi si adoperano sono dovuti quasi dovunque allo spirito intraprendente e industrioso dei nostri avi, e poco o punto vi hanno concorso le generazioni più recenti. Anche le forme delle barche pescherecce e degli strumenti da pesca, come altresì i metodi di acconciatura del pesce ben poco differiscono da quelli che si usavano nei secoli scorsi.

Giova sperare però che questa condizione di cose abbia a mutarsi. Già non mancano indizi di un più vivo interesse diffuso nel pubblico intelligente per le condizioni e per l'avvenire della pesca. Alcune iniziative si produssero in epoca affatto recente, volte ad estendere e perfezionare l'industria degli allevamenti, come a ritentare la prova della fecondazione artificiale; e in molte parti d'Italia v'hanno ora persone che indagano gli effetti dei vari modi ed istrumenti di pesca, e le provvidenze necessarie per assicurare la prosperità avvenire di questa industria. È poi da confidare che l'influenza dei nuovi tempi e delle nuove condizioni economiche e politiche si farà sentire sulle classi stesse che esercitano questa industria e quelle accessorie, e determinerà un movimento più generale di progresso nel materiale peschereccio e nelle officine consacrate alla propagazione del pesce.

I passati governi italiani scarse cure volsero in generale alla pesca; tutti però, dove era in vigore il monopolio del sale, accordarono le consuete agevolezze per la salagione del pesce.

I grandi avvenimenti politici degli ultimi anni e le preoccupazioni che ne conseguirono dovevano impedire al nuovo governo di esercitare nella sua pienezza l'azione che gli spetta in questo come negli altri rami dell'attività economica del paese. Ma esso non rimase tuttavia inoperoso. Alcuni fra gli esperimenti di fecondazione artificiale poc'anzi accennati furono fatti a sue spese, e, pur tacendo della recente inchiesta di cui si è già discorso e della istituzione di una giunta speciale nel cui mandato entrava pure la proposta dei provvedimenti amministrativi consigliati dagli interessi di questa rilevantissima industria, parecchi studi e lavori di non poco rilievo furono eseguiti sulle condizioni delle nostre pesche più ragguardevoli da persone singolarmente competenti, espressamente delegate dal Ministero del Commercio, ed ora esso ha iniziato la formazione di una grande collezione dei pesci che frequentano le nostre acque e degli strumenti adoperati dalla nostra pesca, che potrà un giorno servire di base ad un vero museo di pesca e di pescicoltura. E vuolsi ancora rammentare che alla pesca è assegnata una parte ragguardevole nella prossima esposizione delle industrie marittime che fu promossa e sussidiata dallo Stato.

Si volgono eziandio cure costanti a quei provvedimenti d'ordine amministrativo che possono in qualsiasi guisa giovare alla pesca, e si studia il modo di rendere più efficace a pro della pesca del pesce il beneficio della tariffa più mite che le è concessa riguardo al sale.

Nè il governo ha trascurato di tutelare gl'interessi della pesca ne' rapporti coll'estero. Già si è visto come ottenesse dal governo francese nel trattato di navigazione del 1862 l'attenuazione della tassa di licenza imposta sulla pesca del corallo nelle acque dell'Algeria; nè esso ha mancato di combattere passo passo, col vigoroso concorso dei nostri agenti consolari ivi residenti, i differenti modi d'azione messi in opera dal governo francese per toglierci il primato di questa pesca. Si è pure fatta ogni opera presso di questo per ottenere la soppressione degli aggravi ai quali devono sottostare i pescatori nostri che esercitano la pesca sulle coste francesi del Mediterraneo, e non è certo per difetto d'insistenza da parte del governo italiano che non si è potuto raggiungere lo scopo. Nel trattato di commercio e di navigazione stipulato nell'anno 1867 coll'Austria fu consentita una riduzione di dazio da 4 lire a 25 centesimi al quintale ad alcune specie di pesce salato di produzione austriaca per ottenere a titolo di corrispettivo, che fosse espressamente permessa la pesca dei Chioggiotti lungo le coste della Dalmazia e dell'Istria, la quale costituisce, come si è visto, più che metà della nostra pesca all'estero; e quando dalle popolazioni di quelle coste insorsero le opposizioni altrove ricordate, si fecero valere presso il Governo austriaco le clausole del trattato del 1867, ed ora è qualche tempo che più non s'odono querele a questo riguardo.

E non v'ha dubbio che da un salutare risveglio della iniziativa privata opportunamente assecondato, nei limiti delle sue attribuzioni, dalle cure del Governo, dipende in molta parte il progresso futuro della nostra pesca.

Ma alla prosperità della pesca non bastano l'opera dei privati e le cure dei Governi. Essa ha d'uopo di una particolare legislazione.

Vuolsi anzitutto determinare a chi debba appartenere il diritto di pesca riguardo a quelle fra le acque dello Stato, che sono sottratte alla proprietà individuale e lasciate all'uso pubblico; se, cioè, nell'interesse dell'industria medesima, e tenuto conto di tutti gli altri interessi che vogliono prendersi in considerazione, la pesca debba ivi essere lasciata di pubblica ragione, come lo sono gli altri usi a cui le acque stesse possono servire, o se debbasi invece, distinguendola da questi, farne oggetto in qualche parte di proprietà privata.

È necessario tutelare efficacemente la conservazione e la moltiplicazione dei pesci e degli altri abitatori delle acque, e questa tutela deve anzitutto riflettere la funzione della riproduzione, poichè è ad essa che sono principalmente affidati il mantenimento e l'incremento delle specie.

Il getto delle uova, la loro fecondazione, il loro dischiudimento, il primo svolgersi dell'alevime e il crescere degl'individui neonati fino a che abbiano acquistato le loro compiute dimensioni, accadono in particolar modo durante alcune stagioni ben conosciute dagli scienziati e dai pratici e nel fondo delle acque, riguardo alle acque dolci, in prossimità delle sorgenti, e, rispetto alle acque del mare, presso alle foci dei fiumi e in generale nelle vicinanze delle spiaggie, nei bacini e canali che s'insinuano entro terra. Quelle stagioni e questi luoghi devono porgere motivo a speciali disposizioni tutelari.

V'hanno strumenti di pesca che, strisciando sul fondo delle acque, sconvolgendolo, ed estirpando o guastando le erbe che vi si trovano, lo rendono disadatto ad accogliere e custodire le uova e a ricoverare ed alimentare l'alevime, ed anzi talvolta rompono o disperdono essi medesimi le uova e soffocano l'alevime. Parimenti vi hanno reti, nasse ed altri istrumenti di pesca che, per l'angustia delle loro maglie o della loro imboccatura, e in generale per la loro conformazione, prendono insieme agli individui giunti al loro pieno svolgimento anche quelli che si trovano nella loro prima età. Siffatti strumenti e tutti in generale quei modi di pesca che per la natura loro possono sempre, o in alcune stagioni, ovvero in alcuni luoghi, recare nocumento alla riproduzione della specie, devono essere proibiti assolutamente, o devono esserlo almeno in quelle stagioni e in quei luoghi.

E deve pure vietarsi per gli stessi intenti la pesca delle uova, del fregolo e degli individui non pervenuti al loro pieno svolgimento, prescrivendo che, ove siano presi o trovati ancora vitali, vengano rigettati nelle acque; e deve essere proibito il trasporto e lo smercio di tutto ciò di cui è vietata la pesca.

Non occorre dire che vogliono essere accolte, riguardo a questi differenti divieti, le eccezioni richieste dall'interesse degli studi, da quello degli allevamenti artificiali e da ogni altro che per l'indole sua meriti d'essere rispettato.

Il libero passaggio nei fiumi, nei canali, nei porti e nei più angusti seni di mare è sovente necessario perchè possa compiersi la funzione della riproduzione ed è in generale una condizione indispensabile di vita e d'incremento per una porzione considerevole e talvolta per tutta intera la popolazione delle acque. È quindi necessario vietare quei modi di pesca che lo impedirebbero in tutto o in gran parte.

Per ragioni analoghe e perchè recano danni spesso più grandi dei profitti che se ne ritraggono, vogliono essere pure vietate la pesca con veleni o con sostanze stupefacienti e quella che si compiesse per via di deviazione, restringimento od asciugamento delle acque o mediante altre simili variazioni della loro condizione naturale.

(*Continua*)

NOTIZIE VARIE

R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena. (Adunanza della sezione d'arti, 26 gennaio 1871).

Il prof. Ragona, socio permanente della Accademia, legge una memoria nella quale dopo aver dimostrato l'importanza di rendere le osservazioni termometriche e psicrometriche, per quanto è più possibile, scevre di quei piccoli errori accidentali che ne scemano l'esattezza, descrive i nuovi congegni da lui posti in uso nel R. Osservatorio di Modena nello scopo di perfezionare tali osservazioni. Rischiara con l'esibizione dei corrispondenti disegni la minuta esposizione di questi nuovi congegni, e del modo pratico di adoperarli. Per un esempio dell'utilità dei medesimi, cita il fatto da lui per la prima volta annunziato e ricavato facendo uso di tali processi, cioè dell'esatto e singolare parallelismo che esiste tra l'andamento diurno della tensione del vapore acqueo disseminato nell'atmosfera, e quello della pressione atmosferica. Questo fatto è probabilmente in relazione a una legge fondamentale e precipua, perchè il medesimo prof. Ragona ha ultimamente ritrovato che anche il periodo diurno dell'elettricità atmosferica, è, come quello della tensione del vapore acqueo, identico al periodo diurno della pressione atmosferica.

Il socio prof. Camuri dà lettura di una sua nota risguardante l'intersecazione di due superficie.

Avverte da prima l'importanza del problema, principalmente nelle applicazioni alla prospettiva lineare e alla determinazione delle ombre, ed all'efficace aiuto che ne ricevono le arti fabbrili e meccaniche in ispeciali loro opere attinenti all'architettura; passa indi ad accennare al peculiare vantaggio che ne ritrae il disegnatore, quando possa conoscere a priori se l'intersecazione di cui si occupa consti di una sola linea continua, o di più linee curve chiuse od aperte.

All'oggetto di agevolare la pratica del disegno porge alcuni esempi di intersecazioni fra superficie geometriche più comuni quali sono coni, cilindri, sfere, e determina le condizioni di posizione delle superficie affinchè accada l'intersecazione parziale detta di *strappamento*, o la completa di *penetrazione*; indica il modo di riconoscere quando le linee d'intersecazione sieno continue e chiuse, e quando sieno discontinue ed aperte.

Il Segretario della Sezione
ETTORE CELI.

— L'*Imparcial* di Madrid reca i seguenti particolari sul tentato assassinio avvenuto in quella città la sera del 18 contro la persona del ministro signor Ruiz Zorilla:

Alle 2 antimeridiane d'oggi, il signor Ruiz Zorilla si ritirava a casa a piedi, accompagnato dal suo amico personale don Luigi Hernandez, quando, nel passare per via del Pesce, di fronte a quella di S. Rocco, due uomini appostati nell'angolo formato dalla prima casa a sinistra, si avanzarono verso di lui ed uno di loro sparò un trombone, precisamente mentre il signor Ruiz Zorilla traversava la strada. Il tiro passò alla distanza di 30 centimetri dal ministro e dal suo amico.

Le palle, il cui numero non è minore di sette, si conficcarono nella facciata d'un negozio di pelli, ove se ne scorgono perfettamente le traccie.

Riavutosi subito dalla sorpresa, il signor Hernandez si diè a perseguitare i colpevoli, che fuggirono per la medesima via di San Rocco, nella direzione di quella della Luna, sparando due volte il suo revolver, mentre dalla parte opposta un *sereno* ed un agente dell'ordine pubblico si dirigevano correndo

verso la via del Pesce, ed il signor Ruiz Zorilla con altri due agenti sopraggiunti da via Madera seguirono il signor Hernandez Ma giunti gli assassini nell'oscurità che regna fra il primo ed il secondo fanale della strada, sparirono alla vista del signor Hernandez, entrando senza dubbio in una delle case a sinistra, che doveva essere aperta.

Il signor Hernandez potè raccogliere alcuni segni degli assassini, che rileverà al tribunale. Nella loro fuga i malfattori gettarono il trombone, ch'è ora in potere dell'autorità giudiziaria.

Immediatamente l'ispettore del distretto e, pochi momenti dopo, il giudice di guardia ed il governatore presero le loro disposizioni per evitar la fuga dei colpevoli, circondando tutta l'isola di case e guardando le uscite sotterranee.

Non v'ha dubbio che in Madrid esiste una cospirazione permanente contro la vita degli uomini più illustri della rivoluzione; che si vuol giungere per la via dell'assassinio alle distruzione dell'attuale ordine di cose; che vi ha persone, le quali, disperando di far prevalere le loro opinioni contro l'opera della Costituente, hanno eretto il più vile di tutti i delitti a sistema politico, affidando a mani infami l'attuazione di un programma degno di coloro che lo idearono.

— La manifattura in cotone a Manchester dei signori Shaw, Jardine e C.ª è stata distrutta testè da un incendio.

I primi indizi d'incendio furono scoperti alle ore tre e mezzo pomeridiane, ma per cagione ancora ignota, non fu che a quattr'ore che se ne diede avviso alla stazione centrale. Si inviarono tosto sul luogo le macchine più potenti ed un gran numero di pompieri. Quando giunsero questi ultimi, i due piani inferiori eran già in fiamme. Malgrado gli sforzi che si fecero per localizzare l'incendio, alle ore cinque il fuoco avea prese spaventevoli proporzioni.

Numerosi distaccamenti di pompieri vennero a rinforzare quello già sul posto, ma convenne rassegnarsi a lasciar abbruciare la vicina manifattura. La città tutta ed il cielo sembravano in fiamme; la polizia ebbe molto da fare per contenere la folla che imbarazzava le manovre.

Le merci della manifattura Dodgeon furono minacciate, ed una parte anche sofferse avaria. Dopo nove ore di lavoro e di sforzi, il fuoco potè essere completamente spento. Le perdite sono immense. Le merci arse e le macchine distrutte s'elevano al valore di 4,250,000 franchi. La causa di questo spaventevole disastro è ancora ignota.

— Scrivono da Berlino al *Wanderer*:

Nella notte dal 17 al 18 febbraio scoppiò uno dei più terribili incendii, nel grandioso fabbricato dell'artiglieria a Spandau. Si calcola il danno a parecchi milioni di talleri. Il fuoco, alimentato da immense provvigioni di legname, distrusse da cima a fondo quel grandioso stabilimento. Tutte le macchine e quasi tutti i materiali d'artiglieria, che v'erano pronti, furono annientati.

Accorse a spegnere l'incendio tutta la guarnigione di Spandau — circa 7000 uomini — e tutta la guardia del fuoco di Berlino.

Mercè i loro sforzi si riuscì ad impedire che il fuoco si estendesse ad altri fabbricati

S'ignora la causa dell'incendio. Per farsi un'idea della grandiosità di quello stabilimento, basti il dire che vi erano occupati quattromila artiglieri. Vi fu preparato il materiale d'artiglieria per tutto l'esercito tedesco del Nord.

— Rileviamo dal *Times* che il giorno 21 corrente parti dal cantiere di Millwall il vapore *Po*, il terzo bastimento stato costrutto sul Tamigi dai sigg. Dudgeon per la linea dei vapori della Società Italo-Platense tra Genova e Buenos Ayres.

Il *Po* è di 1700 tonnellate, e come i suoi compagni, è stato costrutto colla mira speciale di renderlo adattato alla grande emigrazione che si fa dall'Italia al Rio della Plata.

Verrà presto costrutto un altro bastimento per la medesima Società che estenderà la sua corsa procedendo per lo stretto di Magellano al Callao nel Perù, pel qual porto si faranno tre viaggi l'anno.

Da ultimo si propone di portare a sette il numero dei suoi vapori, e allora il servizio tra Genova e Buenos Ayres si farà due volte al mese. (*Corr. Merc.*)

— Il *Milit. Wochenblatt* reca il seguente prospetto delle perdite fatte dai Francesi e dai Tedeschi nel mese di gennaio:

I Francesi perdettero soltanto in prigionieri: Il generale Roye circa 120,000 uomini, Chanzy 24,000, Faidherbe 11,000, Bourbaki 30,000; passarono nella Svizzera più di 80,000. Totale 157,000 uomini.

Oltre a ciò vi furono fra morti e feriti almeno: dell'armata del generale Chanzy 10,000 uomini, Faidherbe 11,000, Bourbaki 16,000; nei combattimenti presso Parigi 7,000. Totale 41,000 uomini.

Le perdite totali delle forze militari attive della Francia si calcolano quindi, prescindendo dalle truppe di Garibaldi e da altri corpi volontari, a circa 200,000 uomini, cui si aggiunge ora l'armata prigioniera di guerra in Parigi con 150,000 uomini (senza le guardie nazionali). Colle operazioni del mese di gennaio la forza armata della Francia venne quindi diminuita di 350,000 uomini. Andarono perduti più di 800 cannoni da campagna, numerose armi ed altri materiali d'armata.

In confronto a queste le perdite totali degli eserciti tedeschi nel mese di gennaio, ammontano tutto al più a 10,000 uomini.

Queste cifre danno a vedere come la leva in massa è inefficace contro eserciti ben organizzati, quando pure questi fossero in numero assai minore, come fu il caso in ciascun punto del teatro della guerra.

— Lo *Standard* di Buenos Ayres del 15 gennaio reca taluni importanti dati statistici sugli sviluppi commerciali, industriali e letterarii della Repubblica Argentina durante l'ultimo decennio

Nel 1860 la Repubblica Argentina aveva 15 miglia di strade ferrate; ne ha ora 472 miglia in esercizio, e 746 miglia in costruzione o presso ad esserlo, senza contare il progetto di prolungamento della Centrale Argentina, e quella della via Occidentale Transandina.

Nel 1860 l'unica comunicazione a vapore coll'Europa era la linea postale di Southampton. Vi sono oggi 9 linee di vapori che mettono in comunicazione Buenos Ayres con Liverpool, Glasgow, Southampton, Londra, Bordeaux, Lisbona, Marsiglia, Havre, Anversa, Genova e Valparaiso.

Nel 1860 una *cuadra* (oltre ad un ettaro e mezzo) di terreno nelle vicinanze di Buenos Ayres si potea comperare per 500 franchi. Oggi ne vale 25,000.

Nel 1860 erano a Buenos Ayres 4 giornali in lingua spagnuola, con una circolazione totale di 3,000 copie al giorno. Vi sono oggi 25 giornali e periodici, con una circolazione di 50,000 copie, compresi 8 giornali in inglese, francese, tedesco e italiano.

Nel 1860 i rendiconti dell'uffizio delle poste indicavano 400,000 lettere e giornali. Quest'ultimo anno il numero ha oltrepassato i 4,000,000

Nel 1860 la lana e le pelli di pecora di Buenos Ayres fruttarono 22,775,000 franchi, e il sego 6,125,000 franchi. Nel 1870 (tosatura dell'anno scorso) s'incassarono franchi 76,300,000 per la lana e le pelli di pecora, e fr. 50,125,000 pel sego.

Nel 1860 le gabelle di Buenos Ayres produssero 15 milioni di franchi. Nel 1870 ne produssero 65.

Nel 1860 vi giunsero 6,000 emigranti; ve ne giunsero 40,000 l'anno scorso.

Nel 1860 non vi era quasi alcuna società estera notevole d'intraprenditori nella Repubblica Argentina. Vi sono oggi più di venti società inglesi con un capitale complessivo di oltre 250 milioni di franchi impiegati in istrade ferrate, vapori, miniere ecc.

DIARIO

Nell'incertezza del modo come si svolgono le trattative per la pace, la stampa francese si estende in giudizi sulle probabili inclinazioni dell'assemblea nazionale e sulle proporzioni dei partiti che vi sono rappresentati.

Così il *Journal des Débats* prendendo argomento dai risultati delle elezioni di Parigi deplora che gli abitanti di quella capitale non abbiano mostrato maggior buon senso nella loro scelta. « Fra gli eletti di Parigi, vi sono dice il giornale citato, alcuni eletti che avrebbero dovuto tener sempre mai nell'oscurità, mentre altri candidati non eletti meritavano d'essere portati all'assemblea da tutti i partiti ragionevoli. »

Se non che a vedere del *Journal des Débats*, la provincia, essendo stata molto meglio inspirata, i risultati speciali della capitale non possono destare inquietudini perchè non impediscono altrimenti che tutti i partiti abbiano voce nell'assemblea e che i buoni elementi vi prevalgano. « Nel numero dei 750 membri dei quali la Camera si compone, conchiude il foglio parigino, la Camera annovera certamente anche dei partigiani della monarchia e dei clericali e degli avversari del libero scambio; ma essa ci sembra anzi tutto conservatrice e liberale e amica di una regolata libertà. Ed è appunto in nome del principio di autorità e di libertà che vennero fatte le elezioni; e tutto ci conduce a pensare che i rappresentanti sacrificheranno le loro preferenze personali alla restaurazione del duplice principio dell'autorità e della libertà. Invece di consumare il suo fuoco nel discutere intorno alla forma del governo, l'assemblea nazionale farà la pace come la vuole il paese, e instituirà, noi lo speriamo, quel governo che così bene è definito nel motto: *sub lege libertas*. »

Leggesi nei fogli svizzeri che in seguito all'annunzio ufficiale ricevutosi dall'ambasciatore svizzero in Parigi della formazione del governo francese colla elezione del signor Thiers a capo del potere esecutivo della Repubblica e presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio federale, in conformità della sua risoluzione dell'8 settembre 1870, autorizzò il signor Kern ad entrare in relazione officiale col nuovo governo, ed ordinò che siagli mandata una nuova credenziale nella attuale sua qualità presso il presidente signor Thiers.

La sottoscrizione al prestito svizzero di 15 milioni al 4 1/2 per 100 ha raggiunta la somma di più che 106 milioni dei quali poco più di mezzo soltanto venne sottoscritto all'estero.

Le principali disposizioni del *bill* presentate dal signor Forster alla Camera dei Comuni, relativamente all'introduzione del voto segreto nelle elezioni, sono le seguenti: la legge sul voto segreto sarà in vigore tanto per le elezioni municipali quanto per le parlamentari; niuna scheda verrà consegnata se non nel momento istesso in cui l'elettore si presenta a votare; la scheda non potrà portare alcun segno di riconoscimento, ma soltanto il nome del candidato; l'ufficiale elettorale dovrà imprimere il bollo sulla scheda; la votazione pubblica è soppressa. Ogni tentativo di violazione del segreto sarà considerato come un tentativo di corruzione e d'intimidazione, e, qualora venga provato, si trarrà dietro l'annullamento dell'elezione. Il *bill* prescrive che le spese fatte in occasione delle elezioni, saranno sostenute dagli elettori e non dai candidati. Il disegno di legge mira direttamente ad affrancare i *tenants* dalla pressione dei proprietari nelle elezioni. E, siccome questo principio era stato raccomandato dagli stessi conservatori, il signor Forster esortava questi ad appoggiare il progetto di legge, associandosi al governo nel riformare gli abusi e nello spegnere le animosità, la cui esistenza è da tutti deplorata.

Nella Camera dei Comuni (seduta del 23 febbraio), il signor Plimsoll propose la seconda lettura del suo *bill*, diretto ad assoggettare i bastimenti della marina mercantile ad una regolare e periodica sorveglianza. La proposta fu combattuta dal signor E. Smith, il quale asserì che, a prevenire i danni provenienti nella navigazione dalla incuria dei proprietari delle navi mercantili, varranno le buone e severe leggi penali assai più che il sistema delle ispezioni governative, le quali non faranno che affrancare i proprietari dei bastimenti da ogni responsabilità. Dopo alcune osservazioni del signor Chichester Fortescue e di altri oratori, il sig. Plimsoll ritirò il suo *bill*.

I giornali di Londra recano un telegramma sotto la data di Toronto, 21 febbraio, nel quale si legge che il giornalismo canadese dichiara priva di ogni fondamento la notizia (che alcuni giornali americani avevan data) che la Commissione mista anglo-americana, incaricata di terminare le vertenze sussistenti tra i due paesi, dovrà pure occuparsi di proposte relative alla cessione del Canadà agli Stati Uniti.

Nella Camera austriaca dei deputati, seduta del 24 febbraio, il ministro delle finanze ha presentato una domanda di credito addizionale di 130,000 fiorini al fondo a disposizione. La Camera prese quindi a discutere la proposta della Giunta sull'esercizio provvisorio fino al 31 marzo invece che fino al 30 aprile, come il Ministero aveva chiesto. S'impegnò una discussione alquanto animata sull'origine e sul programma del nuovo ministero. Il presidente dei ministri conte Hohenwart dichiarò che il termine di due mesi era fondato sul fatto che prima di questo tempo non era da aspettarsi l'esaurimento del bilancio. Il ministero, soggiunse, non ha dato alcun motivo di sfiducia, giurò la Costituzione e ripetutamente affermò di volere star fermo sul terreno costituzionale, come lo provano la convocazione del Reichsrath, l'ordine di procedere alle elezioni supplementari nella Boemia, la nomina del presidente della Camera dei Signori. Non si ebbe ancora tempo di giudicare i progetti del governo; quanto alle dicerie relative a disegni occulti, le sono storielle messe in giro soltanto per eccitare qualche agitazione, e alle quali la Camera non può dare ascolto. La proposta di concedere l'esercizio provvisorio ancora per due mesi fu respinta da 77 voti contro 59; quindi la Camera approvò la proposta della Giunta, cioè la riscossione delle imposte per un mese.

La Giunta del Reichsrath austriaco per le cose militari ha tenuto nel giorno 23 febbraio una seduta destinata alla discussione preliminare sul contingente delle reclute del 1871. In questa seduta, il conte Hohenwart, rispondendo ad una interrogazione del deputato Rechbauer, dichiarò di essere perfettamente d'accordo coll'attuale politica estera dell'impero austro-ungarico, e che desiderava di conservare la migliore armonia coll'impero germanico.

L'ambasciatore inglese presso la Corte d'Atene ha annunziato al suo governo, che fu distrutta una formidabile banda di assassini nell'Acarnania; rimasero uccisi i due capibanda Timbouka e Gabriel con altri due banditi. Un altro capo di banditi, per nome Konremeno, si è arreso, e un altro fu catturato presso Vinetza. Le truppe greche, unitamente alle turche, uccisero sul confine sette banditi, delle cui teste furono spedite quattro a Larissa (Tessalia) e tre a Lamia (Grecia).

PROGRAMMI DI CONCORSO
DELLA SOCIETÀ PEDAGOGICA ITALIANA
per l'anno 1871.

La Società pedagogica italiana nell'intento di promuovere, mediante premi d'incoraggiamento, la pubblicazione di nuove opere educative, ha, nella generale adunanza, tenuta il 18 dicembre 1870, deliberato di porre a concorso per l'anno 1871 i seguenti temi:

I.

Dell'onestà e del civile decoro.
Trattato di morale pratica ad uso del popolo.
(Premio, una medaglia d'oro).

L'opera che si desidera deve porre in tutta evidenza la nuova indole degli uffici morali e civili da osservarsi dal popolo italiano perchè si accosti al modello dell'uomo onesto e del cittadino esemplare.

II.

Milano antica descritta ed illustrata ad uso del popolo.
(Premio, una medaglia d'oro).

Milano nuovo va tutto dì cancellando le storiche orme di Milano antica, le cui splendide tradizioni dovrebbero pure serbarsi nell'affettuosa memoria del nostro popolo. Un libro che ricordi questi monumentali ricordi, e sia illustrato da opportuni disegni, è vivamente desiderato dai nostri educatori.

La Società pedagogica offre non solo al miglior concorrente il premio di una medaglia d'oro, ma intende di aprire, a tempo opportuno, una speciale sottoscrizione per far eseguire a spese sociali una prima edizione illustrata dell'opera premiata da concedersi in dono all'autore dal quale viene conservata la proprietà letteraria.

III.

Il primo libro del bambino italiano.
(Premio, una medaglia d'argento).

Il libro che si desidera non deve confondersi coi sillabarii. Esso deve costituire la prima lettura che ogni buona madre di famiglia ed ogni educatrice avrebbe caro di offrire al bambino di sei anni, quando sappia leggere alcun poco, per indirizzarlo al nuovo tesoro della scienza prima.

IV.

Il nuovo canzoniere del popolo italiano.
(Premio, una medaglia d'argento).

In questo nuovo canzoniere si possono anche raccogliere poesie già conosciute, purchè siano state scritte per il popolo e dettate in guisa da rendersi con facili ritornelli meglio atte a porsi in musica per essere tramandate in canti popolari.

V.

Un nuovo viaggio sulle ferrovie italiane.
(Premio, una medaglia d'argento).

Le illustrazioni state sinora premiate ebbero specialmente di mira i viaggi sulle ferrovie che percorrono l'Italia settentrionale e centrale. È vivo il desiderio che i nuovi concorrenti si applichino ad illustrare i viaggi che ora possono farsi per ferrovie nell'Italia meridionale, nella Sicilia, e lungo il nuovo valico delle Alpi, testè aperto col monumentale traforo del Cenisio.

Condizioni del concorso.

Il termine prescritto per l'invio delle memorie al concorso si dichiara fissato al 31 dicembre 1871.

Pei temi ai quali vengono assegnati i premii delle medaglie d'oro, non si ricevono che scritti inediti ed anonimi. I manoscritti dovranno recare in fronte un'epigrafe da ripetersi in una scheda suggellata che conterrà il nome ed il domicilio dell'autore.

I concorrenti premiati conserveranno la proprietà letteraria delle opere state presentate al concorso.

I manoscritti e le opere a stampe dovranno essere spedite franche di porto alla presidenza della Società pedagogica, residente in Milano nel Regio Palazzo delle scienze ed arti in Brera.

Con apposito avviso verrà fatto conoscere il giorno in cui avrà luogo il conferimento solenne dei premi.

Milano, dalla presidenza della Società pedagogica italiana il 28 dicembre 1870

Il Presidente
G. Sacchi.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(Agenzia Stefani)

Bordeaux, 25.

Thiers e Favre non sono arrivati. La loro partenza da Parigi non essendo ancora segnalata, si deduce che l'Assemblea non verrà riunita domani e che l'armistizio sarà prolungato probabilmente di 48 ore.

Berlino, 25.

Si annunzia da Versailles che è tutto preparato per far entrare le truppe in Parigi il giorno 26.

Si ha pure l'intenzione di occupare i quartieri di Belleville e della Villette.

Fra alcuni giorni l'imperatore passerà una grande rivista.

Madrid, 25.

L'*Imparcial* annunzia che, avendo il Kedivé ricusato di dare una riparazione per l'insulto fatto all'interprete del consolato spagnuolo al Cairo, il governo di Madrid indirizzò all'Egitto un *ultimatum*, ordinando ai suoi agenti di ritirarsi, se non verrà loro data una piena soddisfazione.

Bruxelles, 25.

Si ha da Parigi, in data del 24:

Le autorità militari non ricevettero ancora alcun avviso circa l'entrata dei Prussiani in Parigi. Questa eventualità è considerata di meno in meno probabile.

Le notizie di Londra, Vienna, Pietroburgo e Costantinopoli constatano la penosa impressione prodottavi non solamente dalla domanda della cessione di territorio, ma anche dall'enorme cifra dell'indennità di guerra, la quale sarebbe di sei miliardi.

Il *Moniteur* di Versailles continua a riprodurre gli articoli dei giornali tedeschi, tendenti a dimostrare che la cifra dell'indennità di guerra, qualunque essa sia, non sorpasserà mai i giusti diritti della Germania e le risorse della Francia.

Lilla, 25.

Ieri sera avvenne una nuova esplosione di una fabbrica di cartuccie presso Lilla. Sei persone rimasero ferite; non havvi alcun morto.

Regna qui una grande inquietudine per l'andamento delle trattative. Tutto è pronto per inondare il paese.

Gli imbarchi delle truppe continuano.

Bordeaux, 25.

Rochefort ritornò a Bordeaux, non avendo potuto entrare in Parigi.

Assicurasi che una lettera del barone di Rothschild, giunta ieri a Bordeaux, annunzi che i preliminari di pace saranno probabilmente firmati oggi.

Il Conte di Parigi scrisse una lettera ad un suo amico di Bordeaux, nella quale respinge ogni idea di ambizione personale, e dichiara che coopererà lealmente a favorire quella soluzione, la quale possa assicurare alla Francia un governo libero, stabile ed onesto.

Favre scrisse una lettera ai membri del cessato governo, che non fanno più parte del nuovo gabinetto. Egli dice: « Avrei desiderato che restassimo tutti con un titolo eguale al servizio della Repubblica, e fu in seguito ad una imperiosa necessità che acconsentii di fare altrimenti. Tuttavia il fascio rimane unito, e, qualunque cosa avvenga, resteremo sempre legati da una stretta amicizia e dalla ferma volontà di fondare nel paese un governo veramente libero. »

Assicurasi che le basi della nuova organizzazione militare che si sta progettando sarebbero le seguenti: L'esercito sarebbe licenziato in massa. Gli ufficiali di tutti i gradi dell'esercito regolare non sarebbero mantenuti che dopo avere subito un esame, dal quale risulti che ne siano realmente degni. La classe del 1871 formerebbe il nucleo del nuovo esercito. Gli avanzamenti per titolo di anzianità e per favore sarebbero soppressi. Non si potrebbe ottenere alcun grado che dopo esami pubblici sostenuti nei campi. Scuole militari speciali verrebbero istituite nei campi.

Odilon Barrot giunse a Bordeaux, dietro un invito speciale di Thiers.

Bruxelles, 25.

Si ha da Parigi in data del 25:

Pouyer-Quertier fu nominato ministro delle finanze.

I giornali combattono l'intenzione attribuita alla Prussia d'imporci un trattato di commercio.

Il *Temps* dimostra che, in seguito agli avvenimenti della guerra, il prodotto annuo della ricchezza immobiliare della Francia non sorpasserà per molto tempo 13 miliardi e che anche un miliardo di talleri d'indennità sarebbe una cifra troppo elevata per le forze che resterebbero al vinto e per la sicurezza dei pagamenti sulla quale il vincitore deve contare.

Lo stesso giornale dice che le parole pronunziate da Grant nel suo messaggio, colle quali esprime simpatie per l'impero tedesco, sono una disaggradevole sorpresa per la democrazia francese.

Corre voce che il signor di Courcelles andrà ambasciatore a Roma.

Dicesi che nelle trattative siano sorte alcune difficoltà circa il trattato di commercio.

La Borsa fu debole e si fecero i seguenti prezzi: Francese 51 70; Prestito 52 95; Italiano 57 10; Spagnuolo 32 1/2; Lione 845; Nord 867; Orléans 780; Austriache 770; Lombarde 375.

Pochi affari.

	Londra, 23	25
Consolidato inglese	91 15/16	91 13/16
Rendita italiana	54 3/8	54 9/16
Lombarde	14 3/4	14 3/4
Turco	42 1/4	42 3/16
Cambio su Berlino	— —	— —
Tabacchi	89 —	90 —
Spagnuolo	30 3/8	30 3/16
	Marsiglia, 24	**25**
Rendita francese	53 60	54 25
Rendita italiana	56 15	56 10
Prestito nazionale	462 50	467 50
Lombarde	234 —	233 —
Romane	140 25	140 50
Spagnuolo	— —	30 1/2
Austriache	780 —	— —
Tunisino 1863	— —	175 —
Ottomane 1869	278 —	— —
Turco	— —	— —
	Vienna, 24	**25**
Mobiliare	253 —	253 40
Lombarde	181 20	180 80
Austriache	379 50	380 —
Banca Nazionale	722 —	723 50
Napoleoni d'oro	9 87	9 87
Cambio su Londra	123 85	123 85
Rendita austriaca	68 25	68 30
	Berlino, 24	**25**
Austriache	207 5/8	207 3/4
Lombarde	98 5/8	98 1/2
Mobiliare	138 1/8	138 1/4
Rendita italiana	54 7/8	54 7/8
Tabacchi	88 3/4	88 3/4

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 25 febbraio 1871, ore 1 pom.

Un aumento di pressione di circa tre mm. si è verificato nelle ultime 24 ore da Aosta all'estrema punta della Sicilia; quindi il barometro è ormai, in media, di dodici millimetri sopra la normale. Il mare si mantiene tranquillo, meno che a Cagliari e a Brindisi. Dominano ancora venti deboli di nord-ovest e il bel tempo è generale.

Le eccellenti condizioni meteorologiche della Penisola, sono molto favorevoli alla continuazione del tempo bello.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 25 febbraio 1871.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 770,0	mm 769,0	mm 769,5
Termometro centigrado	7,0	13,0	6,5
Umidità relativa	80,0	60,0	70,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	0 debole	0 debole	0 debole

Temperatura massima . . . . + 13,0
Temperatura minima . . . . + 4,0
Minima nella notte del 26 febbraio . + 3,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *La Traviata* — Ballo: *Esmeralda.*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia di L. Bellotti-Bon rappresenta: *Il terzo qual è? — Perchè al cavallo gli si guarda in bocca? — Il sottoscala.*

TEATRO ROSSINI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da A. Monti rappresenta: *Il bastardo — Un capriccio di donna.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. di E. Meynadier rappresenta: *Les femmes fortes — Les pinceaux d'Héloïse.*

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre diretta da Emilio Guillaume.

FEA ENRICO, *gerente.*

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 28 febbraio 1871 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

FIRENZE, via del Castellaccio numero 12. § TORINO, via Corte d'Appello numero 22.

ANNO IV

NUOVO
GIORNALE ILLUSTRATO UNIVERSALE

ELEGANTE ALBUM
DI AMENA LETTERATURA, DI UTILI COGNIZIONI
E DI MAGNIFICI DISEGNI
SCIARADE | LOGOGRIFI | REBUS

Otto pagine formato massimo ogni domenica
Quattro pagine di supplemento ogni quindici giorni

PREZZO D'ASSOCIAZIONE
Anno L. 12 — Semestre L. 6 — Trimestre L. 3
Un numero 25 centesimi

TELEGRAFI DELLO STATO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI FIRENZE

Borgo San Lorenzo, num. 3.

Avviso d'asta.

Essendo andata deserta l'asta del giorno 23 del corrente mese di febbraio, si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del 2 marzo prossimo avrà luogo presso questa Direzione compartimentale dei telegrafi, innanzi al sottoscritto, un secondo incanto a partiti segreti per la fornitura in appalto di n. 1400 pali di castagno selvatico per il compartimento di Firenze, rilevante alla complessiva somma di L. 11,935, e divisa nei sottodistinti tre lotti.

Indicazione dei lotti e numero dei pali	lunghezza in metri	Diametro in centimetri non minore		Prezzo di ciascun palo	Importo di ciascun lotto
		in sommità	a due metri dalla base		
1° lotto di 630 pali	7	10	18	8 »	5040
2° lotto di 630 pali	8	10	18	8 50	5355
3° lotto di 140 pali	10	12	20	11 »	1540
				Totale . . .	11935

Tale fornitura verrà aggiudicata lotto per lotto o complessivamente secondo la maggiore convenienza della Amministrazione, al migliore offerente, dopo la superiore approvazione, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni stabilite nel capitolato relativo in data 9 febbraio 1871, visibile presso la Direzione compartimentale suddetta ogni giorno nelle ore di ufficio, dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane.

Le schede scritte su carta da bollo, firmate e suggellate, da presentarsi all'atto dell'asta, indicheranno il ribasso che ciascun offerente intende fare sulla somma periziata per ciascun lotto, valutato ad un tanto per cento.

La consegna dei pali di ciascun lotto sarà da farsi entro due mesi dall'approvazione del contratto, franca da ogni spesa, ad una stazione delle ferrovie Romane, entro i limiti del compartimento dei telegrafi di Firenze, o ad una stazione delle ferrovie dell'Alta Italia sulla linea Firenze-Pistoia-Spezia.

Il pagamento dell'ammontare dei pali sarà fatto a consegna completa di ciascun lotto ed in seguito a collaudo, nei modi stabiliti nel capitolato.

All'asta non saranno ammesse se non persone favorevolmente conosciute dalla Amministrazione, come solventi a compiere gli obblighi inerenti all'appalto e previo deposito di L. 1000 in danaro o in biglietti di Banca, aventi corso legale, od in titoli del Debito pubblico al portatore, valutati al corso di Borsa del giorno precedente.

Finita l'asta si riterrà solo il deposito del miglior offerente restituendolo agli altri.

L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le disposizioni portate dalle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Tutte le spese d'incanto, contratto, bolli e copie sono a carico dell'aggiudicatario.

Si farà luogo all'aggiudicazione qualunque sia il numero dei concorrenti.

Sono assegnati cinque giorni a datare da quello dell'asta per presentare le offerte di ribasso sul prezzo di aggiudicazione, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e così il periodo di tempo (fatali) entro il quale si potrà portare questo miglioramento, scadrà alle ore dodici meridiane del giorno 7 marzo 1871.

Firenze, li 25 febbraio 1871.

700 — *Il Direttore*: G. SANTONI.

Città d'Oristano

699

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che sotto la presidenza del sindaco avrà luogo in questo palazzo civico nel giorno sedici del prossimo marzo, alle ore dieci antimeridiane, il primo incanto ad estinzione di candela vergine per l'appalto della riscossione del dazio di consumo, dei diritti d'occupazione eventuale di suolo pubblico e d'ammazzatoio, a principiare dal giorno in cui sarà notificata al deliberatario l'approvazione del contratto sino al trentuno dicembre dell'anno 1872, sulla base dell'annua somma di lire italiane quarantottomila.

Le offerte in aumento della base sovraindicata non potranno essere inferiori a lire cinquanta caduna.

Nessuno sarà ammesso a licitare se prima d'aprirsi l'asta non avrà fatto il deposito di lire ital. duemila in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

L'annua somma per cui l'appalto sarà definitivamente deliberato dovrà versarsi in tanti dodicesimi nella tesoreria civica alli ventiquattro d'ogni mese, a pena di pagarne gl'interessi del sei per cento in caso di ritardo.

Il deliberatario dovrà inoltre, prima di passare all'opportuno atto di sottomissione, guarentire l'appalto con una cauzione corrispondente all'ammontare di due dodicesimi, se in numerario od in cedole del Debito pubblico al valore in corso, ed a quello di quattro dodicesimi, se in beni stabili od in cedole al valore nominale.

Le altre condizioni relative al presente appalto risultano dal relativo capitolato, visibile in questa segreteria ogni giorno a tutte le ore d'ufficio fino al giorno ed all'ora degl'incanti.

Il termine utile per presentare un'offerta d'aumento, non inferiore al ventesimo di quella d'aggiudicazione, è fissato a giorni quindici dal deliberamento provvisorio, i quali scadranno alle ore dieci antimeridiane del giorno primo del mese d'aprile immediato.

Le spese di carta bollata, registrazione, inserzioni ed altre relative al contratto saranno a carico del deliberatario.

Dal palazzo civico, addì 23 febbraio 1871.

D'ordine, ecc. — *Il Segretario*: M. CHESSA.

Banca Agricola Nazionale

Approvata con R. decreto 17 marzo 1870

Firenze, Piazza della Signoria, Palazzo Lavison

Si prevengono i signori azionisti che il Consiglio d'amministrazione nella seduta 7 gennaio p. p. ha deliberato di chiamare il versamento del quinto decimo sulle azioni sottoscritte.

S'invitano quindi i medesimi ad eseguire un tal versamento in Firenze presso la sede della Società, piazza della Signoria, palazzo Lavison, o nelle altre città presso le sue succursali ed agenzie nel termine di 30 giorni da oggi, a forma di quanto dispone l'art. 14 dello statuto sociale.

Firenze, li 18 febbraio 1871.

695 — La Direzione Generale.

626 — **Citazione.**

Sull'istanza dei signori D. Carlo Finocchiaro fu Cesare, D. Cesare Finocchiaro fu Francesco, donna Giuseppa Finocchiaro, autorizzata dal marito D. Giovanni Busana, domiciliati in Librizzi, e donna Concetta Finocchiaro vedova Bonsignore, domiciliata in Patti, ammessi al gratuito patrocinio con decreto del 14 settembre 1865, ed in esecuzione della sentenza emessa dal tribunale civile di Patti, ai 10 settembre 1870, pubblicata li 4 ottobre ultimo, e registrata in Patti li 10 detto ottobre, n. 459, legalmente notificata e dietro apposita deliberazione del suddetto tribunale, emessa ai 6 corrente febbraio, registrata lo stesso giorno, n. 34, autorizzante la presente notificazione per proclami, restano citati i signori sacerdote D. Antonino Gullotti, donna Carolina Baratta vedova Gullotti, arciprete D. Biagio, D. Antonino, donna Marianna e donna Petronilla Gullotti, coniug donna Rosaria Gullotti e dottor Carmelo Calvagno, domiciliati in Ucria, e coniugi donna Teresa Gullotti e Don Pietro Vermiglia, domiciliati in San Piero Monforte a comparire unitamente al signor D. Artale Gullotti, domiciliato in Patti, che verrà nei modi ordinarii citato, per il giorno 6 entrante marzo 1871, alle ore 9 antimeridiane, nel fondo sito nel territorio di Librizzi, contrada Prato e Trumbi, confinante con D. Fortunato Gugliotta, Vallone di Maisale ed altri confini giusta gli atti, mentre per tal giorno ed ora gl'istanti si recheranno sul luogo per prenderne possesso a norma di legge.

Ugualmente vengono citati i signori donna Giuseppa Calcagno vedova Ruffo, tanto nel nome proprio che qual rappresentante il figlio minore Gioachino Ruffo Calcagno, qual erede costui del decesso barone Gioachino Calcagno Pisano, donna Rosa D'Amico vedova Calcagno, D. Antonino Cumbo conte Borgia nel nome, coniugi donna Maria Calcagno e D. Nicolò Loffredo, domiciliati in Messina, coniugi D. Alessandro Dangini e donna Luigina Calcagno, residenti in Bologna, coniugi D. Lorenzo De Filippi e donna Enrichetta Calcagno, domiciliati in Velletri, a comparire pel giorno 22 entrante marzo 1871, alle ore 9 antimeridiane, e seguenti, nel fondo sito nel territorio di Librizzi, contrada Maisale, confinante colla strada pubblica Vallone, D. Antonino Orlando, ed altri confini giusta gli atti, e quindi in continuazione passare nell'altro vicino fondo nel suddetto territorio, contrada Fosso Rullo e Mannelli, confinante con Vallone del Furio, strada pubblica, ed altri confini giusta gli atti, mentre per tal giorno ed ora gl'istanti si recheranno sul luogo a prendere possesso dei fondi suddetti a norma di legge.

Il tutto in esecuzione della sentenza sopra calendata e senza pregiudizio dei capi di essa sentenza contrari gl'interessi degl'istanti e di tutti altri diritti ed azioni.

Patti, li 10 febbraio 1871.

Visto per l'identità:
Il presidente: GIARDINA.

Decreto.

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima promiscua, adunato in Camera di consiglio,

Autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico ad eseguire la translazione al nome del *sacerdote dottor Virginio Parea fu Bernardino di Milano* dei seguenti certificati di rendita 5 per 0|0, il primo dei quali è attualmente intestato a Rossi Parea Giacinta fu Carlo di Milano, e gli altri a Rossi Giacinta vedova di Bernardino Parea di Milano.

1° Certificato in data di Milano 25 luglio 1862, n. 10161, della rendita annua di lire 255.

2° Certificato in data di Milano 26 giugno 1867, n. 50108, della rendita di lire 130 annue.

3° Certificato in data di Milano 26 giugno 1867, n. 50109, della rendita di lire 200.

4° Certificato in data di Milano 26 giugno 1867, n. 50110, della rendita di lire 240.

Milano, li 11 febbraio 1871.

696 — LONGONI, proc. — LURASCHI, vicecanc.

Avviso.

Copia di decreto pedissequo al ricorso sporto dalla signora Secondina Pene fu Giacomo vedova del signor Tommasè Balestra maggiore di fanteria in ritiro.

Il tribunale:

Udita in Camera di consiglio la relazione del sovra esteso ricorso e degli annessi titoli,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la translazione in capo della ricorrente Secondina Pene fu Giacomo, nata a Bosconero e residente a Torino, vedova di Tommaso Balestra fu avvocato Tommaso, maggiore in ritiro, nato e, in suo vivente, domiciliato in Torino, di due certificati di rendita di L. 275 consolidato 5 p. 100, portanti i numeri 72878 e 72879, intestati al nome di detto di lei marito (Creazione 10 luglio 1861), e

Dichiara cessato l'usufrutto per causa del decesso del medesimo dell'altro certificato della rendita di lire 1030 consolidato 5 per 100, creazione stessa, portante il numero 79957, intestato a favore della ricorrente predetta.

Torino, 14 febbraio 1871.

In'originale:

Bobbio, presidente. - Borgialli, vicecancelliere.

Per copia conforme:

Torino, li 24 febbraio 1871.

701 — AVV. PIANOLE, vicecanc

Notificazione.

Il tribunale civ. di Napoli, 2ª sez., con sua deliberazione del 19 dic. 1870, ha disposto che l'annua rendita di L. 200 iscritta sul debito pubblico d'Italia col godimento del 1° luglio 1862, n. del certificato 40503, e l'assegno provvisorio di L. 4, n. del certificato 10035, intestati, col vincolo dotale, a favore della signora Reccia Maria Leonilda di Francesco, e per essa al marito amministratore Imparato Francesco del fu Giulio, siano trasferiti liberi del detto vincolo, e senza condizione alcuna, a favore di quest'ultimo, domiciliato in Napoli nell'uffizio del suo avvocato signor Giovanni De Sanctis, vico Lungo dell'Avvocata, n. 66. — 395

Avviso.

Il tribunale civile e correzionale di Cuneo con decreto 22 febbraio 1871, emanato sul ricorso delli Giuseppe, Gio. Batt. e Bartolomeo fratelli Daniele delle fini di detta città, autorizzò la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare la translazione ed il tramutamento della rendita iscritta a Giuseppe Daniele fu Bartolomeo, domiciliato in Cuneo, di lire cinquecento cinque, certificato num. 2923 Debito Pubblico del Regno d'Italia, 5 per 0|0, legge 10 luglio 1861 e decreto regio 28 stesso mese ed anno, vincolata ad ipoteca a favore della Congregazione di Carità ed Ospizio di Cuneo, in capo alli Giuseppe, Giovanni Battista e Bartolomeo fratelli Daniele fu Giuseppe, domiciliati sulle fini di Cuneo, colla stessa annotazione d'ipoteca a favore del caritatevole Istituto suddetto, il tutto in conformità dell'articolo 79 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Cuneo, li 23 febbraio 1871.

697 — Not. coll. G. REINAUDI.

Avviso

per vendita di beni all'incanto volontario presso notaro.

La mattina del dì 4 marzo prossimo, a ore dodici meridiane, nello studio del dottor Luigi Lucij, posto in via Pinti, n. 19, presso il notar Vincenzo Guerri, avrà luogo l'incanto di una possessione situata nell'amena collina di Majano, di proprietà del sottoscritto, composta di una villa e annessi e di quattro poderi attigui, divisi soltanto dalla strada detta del Salviatino, in via di esecuzione, da effettuarsi sul prezzo e prezzi determinati dall'ingegnere signor cav. Francesco Petrini colla sua relazione o parere estimativo del dì 11 gennaio 1871, prima in un solo lotto e quindi, in mancanza di oblatori, in due distinti lotti, per il prezzo e coi patti indicati nel relativo quaderno d'oneri visibile a chiunque insieme colla perizia presso il dottor Luigi Lucij e presso il notaro Vincenzo Guerri.

Sarà permesso agli attendenti di esaminare i beni dirigendosi al colono del podere di Tegliacci, Angelo Calosi.

519 — EMILIO PIERI.

657 — **Dichiarazione.**

Il sottoscritto è venuto a conoscere che si trasmette a parecchi acquirenti di beni demaniali nelle varie provincie del regno una lettera autografata in forma di circolare colla firma *avv. cav. Luigi Quarto di Belgioioso*, il quale, qualificandosi avvocato esercente presso il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e allegando le *relazioni nascenti da tale sua qualità specialmente appo la Società anonima dei beni demaniali* si offre disposto verso compenso, per cui aggiunge anche un modulo di obbligazione a piè della circolare a sollecitare ed a promuovere presso le dette amministrazioni il pronto adempimento delle *lunghe formalità necessarie per l'approvazione dei relativi contratti*; e per dare poi maggiore importanza alle asserite sue relazioni presso la Società anonima dei beni demaniali accenna inoltre a *particolare considerazione di cui, esso dice, lo onora il direttore* della Società medesima, *signor marchese Incisa.*

Siccome da siffatte allegazioni qualche acquirente di beni demaniali potrebbe essere indotto in errore, così il sottoscritto crede suo debito di dichiarare innanzi tutto ch'esso non ha alcuna personale conoscenza del sig. *avv. cav. Luigi Quarto di Belgioioso*, firmato alla detta circolare, quantunque questo nome non gli riesca nuovo fra quei tanti che giornalmente si fanno annunziare per ottenere informazioni su stabili dipendenti dalla Società dei beni demaniali. Coglie poi volontieri l'occasione per soggiungere che chiunque abbia un interesse diretto nelle vendite fatte o da farsi da detta Società demaniale non ha bisogno di alcuno speciale rappresentante o mandatario per procurarsi le relative informazioni, o per promuovere, ove pur fosse d'uopo, un più sollecito disbrigo degli atti e delle formalità necessarie per l'approvazione dei contratti; non avendo per tali scopi che a rivolgersi direttamente, con risparmio di ogni inutile spesa, o alle Intendenze di finanza e agli agenti locali del Demanio, od anche direttamente per lettere od in persona a questa Società la quale si è sempre prestata e si presterà sempre ad ogni richiesta facendo prontissima ragione dei legittimi reclami delle persone interessate.

Firenze, 23 febbraio 1871.

CAMILLO INCISA.

Accettazione d'eredità.

Il sottoscritto cancelliere della pretura del primo mandamento di Arezzo rende noto, per ogni buon fine ed effetto, in ordine al disposto dell'articolo 955 del Codice civile italiano, che i signori dottore Antonio, Alessandro, Cleofe e Teresa figli del fu Pietro Del Vita in proprio, e Luigi Luti, come padre dei minori Achille e Marianna figli della fu Elena Del Vita nei Luti, tutti possidenti domiciliati in Arezzo, hanno con loro dichiarazione, emessa in detta cancelleria il dì 11 febbraio 1871, dichiarato di accettare l'eredità quantunque lasciata dalla signora Umiltà Bicchi vedova del signor Pietro Del Vita, loro respettiva madre ed ava, morta *ab intestato* nel dì 2 gennaio 1871 in questa città di Arezzo.

Dalla cancelleria della pretura prima di Arezzo.

Li 21 febbraio 1871.

691 — AVV. A. VENEZIANI, canc.

Estratto di bando.

(*2ª pubblicazione*).

In esecuzione del decreto proferito dal tribunale civile e correzionale di Lucca sotto di 24 gennaio ultimo scorso, innanzi il sottoscritto cancelliere della pretura del primo mandamento di Capannori nel giorno di sabato 18 marzo 1871, a ore 10 ant., nella sala delle pubbliche udienze della pretura ridetta, posta in Lucca sulla piazza del Suffragio, al civico n. 1519, sarà proceduto alla vendita mediante pubblico incanto, in un solo lotto, dell'appresso fondo spettante alla minore Barbera del fu Pellegrino Quilici di Capannori.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di italiane lire 1300 offerto dal signor Carlo Andreini di Capannori conforme è prescritto dal sopraccitato decreto che ordina la vendita, e questa dovrà effettuarsi alle condizioni tutte di che è parola nel bando del dì 14 febbraio corrente, esistente agli atti di questa pretura.

Fondo da vendersi.

La metà dall'aria di levante del pieno dominio di un appezzamento di terra lavorativa con alberi e viti sopra di sè, posta nel comune e popolo di Capannori, luogo detto in Contrada di Santo; al quale intero appezzamento confinano da levante beni di Rosina e sorelle Campetti, pertiche 15 6|10; da mezzogiorno, via comunale Romana, pertiche 4 2|10; da ponente, beni di Giovanni e fratelli Pisani, pertiche 15 6|10; e da settentrione, beni di Michele Quilici, pertiche 4 7|10; e la metà suddetta è di misura superficiale lucchesi pertiche 34 7|10, che corrispondono ad ari 3 02 48, e come meglio vedesi nella relazione del perito ingegnere signor Antonio Luchini in data 18 ottobre 1870, registrata a Lucca li 22 di detto mese ed anno, n. 1857, foglio 152, vol. 15, col pagamento di L. 1 10, segnato Scalzi.

Dalla cancelleria della pretura del primo mandamento di Capannori, residente in Lucca.

Questo dì 18 febbraio 1871.

685 — Il cancelliere AUGUSTO BARBERI.

Avviso.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Lucca fa noto che nel giudizio di espropriazione a danno del signor cav. Angelo Vannucci debitore principale, e Giuseppe Adriano Galanti terzo possessore, domiciliati in Corvaia, mandamento di Serravezza, procedutosi all'incanto per la vendita degli immobili rimasti invenduti nei precedenti incanti, e già appartenenti al detto debitore, e terzo possessore, il lotto di n. 9 riguardante:

Un terreno nudo marmoreo posto nella comunità e popolo di Serravezza, luogo detto in Ceragiolo, di misura catastale ari 21, centiari 43, rappresentato al catasto dalla particella di n. 54, sezione I, con rendita imponibile di lire 00 15, e rimasto deliberato al signor Giov. Battista del fu Santi Bonci per lire 649 63 (lire seicento quarantanove e centesimi sessantatre).

Si rende pure noto che il termine per l'aumento del sesto scade a tutto il dì 11 marzo 1871, e che tale aumento potrà farsi da chiunque abbia eseguiti i prescritti depositi, per mezzo di atto ricevuto dal sottoscritto.

Lucca, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Li 24 febbraio 1871.

698 — Il cancelliere A. BACIOCCHI.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

NEL REGNO D'ITALIA

A tutto il giorno 11 febbraio 1871.

ATTIVO.

Voce	Importo
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali . . . L.	136,320,507 66
Esercizio delle zecche dello Stato . . . »	17,779,182 92
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. Decreto 1° maggio 1866) . . . »	42,450,250 »
Portafoglio . . . »	211,168,492 76
Anticipazioni nelle sedi e succurs. »	40,660,822 26
Anticipazione al Governo (RR. decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865) . . »	32,214,920 »
Tesoro dello Stato (L. 27 febbr. 1866) »	175,874 56
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 450 milioni in biglietti (Legge 11 agosto 1870) . . . »	450,000,000 »
Tesoro dello Stato conto mutuo di 50 milioni in biglietti (Legge 21 agosto 1870)	50,000,000 »
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 50 milioni in oro (Legge 11 agosto 1870) . . . »	50,000,000 »
Tesoro dello Stato. Conto partecipazione della Banca all'anticipazione di 60 milioni . . . »	25,000,000 »
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva . . . »	16,000,237 »
Immobili . . . »	7,986,480 29
Effetti all'incasso in conto corrente »	596,157 41
Azioni da emettere . . . »	20,000,000 »
Azionisti, saldo azioni . . . »	1,350 »
Debitori diversi . . . »	13,037,632 31
Spese diverse . . . »	2,733,874 79
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova . . . »	422,222 30
Obbligazioni dell'Asse eccles. presso la Amministraz. del Debito Pubblico . . »	254,660,000 »
Id. presso la Banca Naz. Toscana . . . »	1,975,145 »
Id. in cassa . . . »	26,367,085 »
Depositi volontari liberi . . . »	146,478,161 38
Depositi obbligatori e per cauzione »	21,747,369 89
L.	1,567,775,765 03

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale . . . L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione . . . »	778,070,827 60
Id. somministrati agli stabilimenti di circolazione . . . »	42,450,250 »
Fondo di riserva . . . »	16,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente (Disponibile . . . »	1,424,590 99
(Non disponibile. »	
Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali . . . »	11,287,178 21
Id. (non disponibile) Id. . . . »	35,320,590 52
Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti) . . . »	10,315,514 47
Mandati e lettere di credito a pagarsi »	19,407,564 57
Dividendi a pagarsi . . . »	1,325,791 50
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico . . . »	126,681 63
Creditori diversi . . . »	11,266,738 44
Risconto del semestre precedente e saldo profitti . . . »	1,086,910 36
Benefizi del semestre in corso . . . »	1,008,243 75
Ministero delle finanze c/ obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare . . . »	283,002,230 »
Depositanti d'oggetti e valori diversi »	168,225,530 77
Tesoro dello Stato c/ fondi pel Debito pubblico, in oro . . . »	32,427,122 22
Id. Id. in biglietti . . . »	55,000,000 »
L.	1,567,775,765 03

Visto: *L'Ispett. sulle Società comm. ed Istituti di credito* — G. Mirone.

Per autenticazione — *Per il Direttore Generale*: G. Grillo.

702

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO.

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di giovedì 16 marzo 1871, in una delle sale della prefettura di Caserta, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa del presente avviso staranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti, e quelle d'inserzione dell'avviso suddetto nel giornale ufficiale della provincia staranno del pari a carico come sopra, e ripartite fra gli aggiudicatari dei soli lotti il cui valore estimativo sia di lire ottomila in sopra, in proporzione del prezzo di aggiudicazione anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 2 pomerid. nell'uffizio dell'Intendenza suddetta.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza: Si procederà a termini dell'art 101, lettera F, del Codice penale toscano, degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, degli art. 197, 205 e 461 del Codice penale austriaco, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	183	Succivo	Mensa arcivescovile di Capua	Parte di territorio seminatorio, diviso per parizia in quattro lotti, avente un casone composto di due compresi a pian terreno e di una stanza superiore ad uno di essi. Confina ad est con altra parte dello stesso territorio, ad ovest con beni del duca di Bovino, al sud con altra porzione del territorio medesimo e beni di Bovino, a nord coi regi lagni. — Regione Lastricata, art. 186 del catasto, sezione B, parte dei n. 151 e 152. Rata d'imponibile, lire 2422 88. Fittata con le altre tre parti a Marino Alessandro, Golino Carlo, Amoroso Mattia ed altri, per L. 8486 10, di cui si attribuiscono al presente lotto L. 3,728 28	14 69 15	»	61402 42	6140 24	3070	200	

694 — Caserta, 22 febbraio 1871. — *L'Intendente*: DE MARTINO.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.